



CORTE DEI CONTI

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali | **Servizio affari amministrativi e attività negoziale**

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ABBONAMENTO DELLE RIVISTE GIURIDICHE STRANIERE IN FORMATO CARTACEO PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024 E DELLE CONNESSE PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA "ANTONINO DE STEFANO" DELLA CORTE DEI CONTI DI ROMA

CIG: 9494760BCF

Sommario

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI.....	4
ART. 2 - OGGETTO.....	5
ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA.....	5
ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI RIVISTE.....	5
ART. 5 - ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE.....	5
ART. 6 - SERVIZI DI CONSEGNA E ATTIVITÀ CONNESSE.....	6
ART. 7 - GARANZIE.....	6
ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO).....	6
ART. 9 - PENALI.....	7
ART. 10 - CORRISPETTIVI E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO.....	8
ART. 11- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	8
ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 13 - SUBAPPALTO.....	10
ART. 14 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI E VERIFICHE SUI REQUISITI.....	10
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	111
ART. 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	11
ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	122
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO.....	12
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	133
ART. 20 - RECESSO.....	133
ART. 21 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	133
ART. 22 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 23 RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.....	15
ART. 24 - RISERVATEZZA.....	16
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI.....	167
ART. 26 - DOMICILIO DELL'IMPRESA.....	16
ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	177
ART. 28 - RINVIO NORMATIVO.....	177

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Corte dei conti, Segretariato generale - Direzione generale gestione affari generali, con sede in Roma alla Via Antonio Baiamonti n. 6, codice fiscale 80218670588, nella persona del Dott. Giuseppe Volpe, nato a Napoli il 30/07/1967, in qualità di Dirigente preposto al Servizio affari amministrativi e attività negoziale ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in via Antonio Baiamonti n. 6 - Roma (di seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione"),

E

la Celdes S.r.l., con sede legale in Roma, Corso Trieste n. 44, iscritta al registro delle imprese di Roma al n.413388, P.IVA 01137991004, in persona del legale rappresentante Dott. Luca Mauti, nato a Roma il 29/03/1981, giusta i poteri conferitigli con atto di nomina, in data 12 maggio 2021 elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede societaria (di seguito, per brevità, anche "Fornitore" o "Impresa"),

PREMESSO che:

- con determina del Segretariato Generale della Corte dei conti-Direzione generale gestione affari generali prot. n. 9067 del 24 novembre 2022, è stata indetta una procedura per l'affidamento della fornitura, in abbonamento, delle riviste giuridiche italiane e straniere in formato cartaceo per le annualità 2023 e 2024 e delle connesse prestazioni in favore della Biblioteca "Antonino De Stefano" della Corte dei conti di Roma, mediante attivazione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta d'Offerta (R.d.O.) evoluta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA., previa pubblicazione di un avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici in possesso di specifici requisiti amministrativi e tecnici, con suddivisione dell'appalto in due lotti funzionali, di seguito indicati: Lotto 1 - Oggetto: *fornitura, in abbonamento, delle riviste giuridiche italiane in formato cartaceo per le annualità 2023 e 2024 e delle connesse prestazioni in favore delle Biblioteca della Corte dei conti "Antonino De Stefano"* CIG : 949473465C; Lotto 2 - Oggetto: *fornitura, in abbonamento, delle riviste giuridiche straniere in formato cartaceo per le annualità 2023 e 2024 e delle connesse prestazioni in favore delle Biblioteca della Corte dei conti "Antonino De Stefano"*, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- alla R.d.O. evoluta n. 3363578 per il Lotto 2, ha partecipato un Operatore economico, la Società Celdes S.r.l., con sede legale in Roma (RM) a Corso Trieste n. 44 P.IVA 01137991004, presentando, entro il termine ultimo di scadenza fissato alle ore 15:00 del 18 gennaio 2023, la propria offerta;
- con determina dello stesso Segretariato Generale della Corte dei conti-Direzione generale gestione affari generali prot. n. 816 del 30 gennaio 2023 si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura in oggetto per il Lotto 2, alla Società Celdes S.r.l.

divenuta efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliare, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Sono parte integrante del presente Contratto le Condizioni particolari di R.d.O., la R.d.O., l'Allegato 2, l'Offerta economica, nonché i documenti eventualmente richiamati nel contratto, ancorché non allegati.

2. Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- da quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari di R.d.O., nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.);
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici" (d'ora in poi, per brevità, anche "Codice");
- dal Patto di integrità;
- dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81;
- dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa;
- ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- ove applicabile, dalle Linee guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;

4. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: aagg.affariamministrativi.contratti@cor-teconticert.it

ART. 2 - OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire la fornitura in abbonamento, delle riviste giuridiche straniere in formato cartaceo per le annualità 2023-2024, di cui all'allegato elenco (Allegato 2) - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento - come espressamente indicato nelle Condizioni particolari di R.d.O., nella R.d.O., e nell'offerta economica.

La fornitura delle riviste giuridiche straniere è relativa all'intera annualità, pertanto, la stessa ai fini della corretta esecuzione contrattuale dovrà essere completa di tutti i fascicoli previsti per ciascuna annualità, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula di entrambe le Parti. I termini di durata del contratto sono indicati nelle Condizioni particolari di R.d.O., nella R.d.O. Tali termini devono intendersi inderogabili.

2. L'importo complessivo del Contratto è pari a € 88.122,70 (euro ottantottomilacentoveventidue/70), Iva esclusa ex art. 74 del d.P.R. n.633/72.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI RIVISTE

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente Atto, nell'Allegato 2, nelle Condizioni particolari di R.d.O., nonché secondo le direttive della Committente.

2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in tal senso anche qualora, ciascuna rivista non risulti completa di tutti i relativi fascicoli, nonostante i solleciti automatici e previa applicazione di penali da ritardo.

4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

5. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice.

ART. 5 - ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti, descritti nelle condizioni particolari di R.d.O. (a cui si rinvia per quanto non indicato nel presente documento) occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai fascicoli durante il trasporto e la consegna nei locali della Committente e comunque fino al riscontro positivo della bolla di

accompagnano allegata al momento della consegna con il materiale librario effettivamente consegnato, fatta salva la responsabilità della Committente qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente Contratto e nelle condizioni particolari di R.d.O., pena l'applicazione delle penali.

ART. 6 - SERVIZI DI CONSEGNA E ATTIVITÀ CONNESSE

Il fornitore s'impegna a far pervenire i fascicoli di ciascuna rivista entro 7 (sette) giorni dalla loro pubblicazione - come previsto nelle condizioni particolari di R.d.O., - presso la Biblioteca "Antonino De Stefano" ubicata al secondo piano dell'edificio in Via A. Baiamonti 25 - Roma.

Il fornitore dovrà, altresì, redigere un report quadrimestrale sullo stato di effettiva pubblicazione dei periodici in abbonamento, al fine di effettuare un controllo di continuità delle riviste.

ART. 7 - GARANZIE

1. Il Fornitore assume nei confronti dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga a garantire, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare dell'Amministrazione, che i fascicoli consegnati siano esenti da vizi palesi o occulti e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente.

3. Il Fornitore garantisce che i fascicoli consegnati siano corrispondenti a quanto previsto nell'Elenco dei periodici stranieri (Allegato 2), in caso contrario la Committente vorrà richiedere la pronta ripetizione delle prestazioni di fornitura e consegna, a titolo gratuito. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei fascicoli consegnati. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura".

5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

6. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. così come previsto dal successivo art. 19 "Risoluzione".

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO)

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.

2. La verifica di conformità della fornitura e delle attività connesse, verrà eseguita di volta in volta all'esito di ciascuna consegna pattuita, previo riscontro positivo della bolla di accompagnamento allegata al momento della consegna con il materiale librario effettivamente consegnato.
3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, e quindi se ciascuna rivista risulti completa di tutti i fascicoli, per essa previsti, secondo quanto indicato nell'Elenco dei periodi stranieri (Allegato 2), nella R.d.O. e nel presente contratto.
4. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato dall'Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore.
5. La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità (collaudo) verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura".
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale di verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 9 "Penali".
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 19 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod. civ.
8. Conclusa positivamente la verifica di conformità (collaudo), l'Impresa potrà procedere all'emissione della relativa fattura.

ART. 9 - PENALI

1. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà applicare le penali contrattuali elencate di seguito.
 - a) Per ogni giorno naturale di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nel par. n. 3.2 delle Condizioni particolari di R.d.O. per l'espletamento della fornitura e delle annesse prestazioni prescritte, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale determinata in misura pari a Euro 100,00 (cento/00), fino a un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, verranno contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dall'Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali sopra indicate, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e la Corte dei conti si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 Codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo articolo 19.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

7. L'Amministrazione potrà, per l'applicazione delle penali, avvalersi della garanzia disciplinata nelle Condizioni particolari, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario oppure compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

ART. 10 - CORRISPETTIVI E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 10 che precede, tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

La rivalutazione del prezzo potrà avvenire unicamente a partire dal secondo anno della Fornitura e avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto i cui costi sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Amministrazione, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.

L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

ART. 11- FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per l'espletamento della fornitura oggetto di appalto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità (collaudo) positivo.

2. La fattura deve contenere il riferimento al presente Contratto, al relativo Codice identificativo gara (CIG: 9494760BCF), al Codice univoco ufficio (A5PI5K) ed al Codice fiscale della Corte dei conti: 80218670588.

3. L'affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: A5PI5K. Si rende noto che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è amministrazione tenuta alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.

4. In caso di subappalto, la Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi pagamenti, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione eventuali variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

7. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii.

8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore dell'Amministrazione, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.103, comma 1 del Codice, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d'Integrità, l'Impresa ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 6001406457 del 1° febbraio 2023, rilasciata in conformità al d.m. del 19 gennaio 2018 n. 31, da HDI ASSICURAZIONE SPA fino alla concorrenza di € 4.406,13 (euro quattromilaquattrocentosei/13).

2. La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d'integrità.

3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

4. L'affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Corte dei conti. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del Codice.

6. La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell'ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il RUP attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all'affidatario che ne abbia necessità di esibirla all'istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ART. 14 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI E VERIFICHE SUI REQUISITI

1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

3. Il Fornitore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

4. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

5. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

6. L'Amministrazione eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Corte dei conti. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Corte dei conti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. L'Impresa si obbliga a realizzare la fornitura in abbonamento, delle riviste giuridiche straniere in formato cartaceo per le annualità 2023-2024, di cui all'allegato elenco (Allegato 2) oggetto del presente contratto, con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente contratto, dall'allegato 2, dalle condizioni particolari di R.d.O. e dalla normativa di riferimento.

2. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto della R.d.O., nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

3. Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o per cause a queste inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà della Corte dei conti o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Amministrazione al riguardo.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'affidatario dei servizi assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che in ordine all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

2. L'Affidatario, inoltre, si impegna, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, ad applicare nei confronti dei lavoratori l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali e/o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. Qualora a carico dell'affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

5. Qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capo-verso, sarà a carico dell'affidatario, il quale, inoltre, assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare all'Amministrazione dal comportamento dell'affidatario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'affidatario si rifiuti o ritardi nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, la Corte dei conti si riserva di procedere ad affidarle a terzi, in danno dell'affidatario inadempiente.

2. All'affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto.

3. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti della Corte dei conti sui beni dell'affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l'esecuzione in danno.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del Codice, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ, quelle previste dal seguente art. 21 "Clausole risolutive espresse".

ART. 20 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011, la Corte dei conti può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del Codice e previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 21 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo al Fornitore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso l'Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti adottato con regolamento del presidente della Corte dei conti n. 4267 del 6 novembre 2013";

- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore;
- i) applicazione di penali, da parte della Stazione appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, nonché nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza di una convenzione della regione o altro soggetto aggregatore.
5. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 22 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Corte dei conti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec o con raccomandata a.r., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Con riferimento ai contratti di subfornitura, Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Corte dei conti, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 23 RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Si indicano quali soggetti responsabili del contratto la sig.ra Maria Grazia Recchia in qualità di RUP, e il Dott. [...], in qualità di Responsabile del contratto per l'Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo PEC, ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore:

Celdes S.r.l.

Corso Trieste 44, 00198 (RM)

Alla c.a. del dott. Luca Mauti

Pec amministrazione@pec.celdes.it

e-mail lucamauti@celdes.it

per l'Amministrazione:

Corte dei conti

Via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma

Alla c.a. della sig.ra Maria Grazia Recchia

Pec biblioteca@corteconticert.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mezzo pec.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

ART. 24 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679.

2. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Contratto.

3. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Contratto siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che tali dati non saranno comunicati a terzi.

4. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso.

5. In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Contratto i predetti impegni di riservatezza.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti al Contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 26 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

A tutti gli effetti contrattuali, l'Impresa ha eletto domicilio legale in Roma.

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 28 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, il rapporto contrattuale è disciplinato dal Codice e dalle norme del Codice civile.

Per la Corte dei conti

Dott. Giuseppe Volpe


GIUSEPPE
VOLPE
CORTE DEI
CONTI
15.02.2023
14:52:10
GMT+01:00

Per l'Impresa Celdes S.r.l.

Dott. Luca Mauti

Firmato digitalmente da: LUCA MAUTI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) digital identity, not possible to require other SPID digital identity.
Data: 15/02/2023 17:13:24

luca mauti